

A.L. Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F. 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Novità in materia di dilazione dei ruoli a seguito del decreto "Milleproroghe"

Grazie ad un emendamento al DL 228/2021 presentato in sede di conversione del decreto "Milleproroghe" è stato aggiunto il co. 5-bis all'art. 13-decies del DL 137/2020. Con l'art. 2-ter del DL 228/2021 convertito **si introduce un'agevolazione per i soli debitori che, all'8 marzo 2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.** Grazie alla modifica i debitori decaduti all'8 marzo 2020, per essere riammessi alla dilazione senza dover onorate le rate insolute, possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022. Tuttavia, per le domande presentate dall'1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Premessa

La disciplina emergenziale ha impattato anche sull'istituto della dilazione dei ruoli dando vita ad alcune agevolazioni per i debitori con dilazioni dei ruoli corso o in procinto di presentare apposita istanza.

La disciplina non è contenuta in un unico articolo, ma in diverse disposizioni oggetto di modifiche nel corso del tempo: l'art. 68 comma 2-ter del DL 18/2020, l'art. 13-decies commi 2 - 5 del DL 137/2020, l'art. 3 commi 2 - 3 del DL 146/2021 e, da ultimo, il DL 228/2021. Si è così creata una stratificazione normativa che dà luogo, in alcuni casi, a dubbi interpretativi.

Ad ogni modo, occorre innanzitutto ricordare che la dilazione dei ruoli consiste in un istituto premiale che permette, in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento.

La rateizzazione viene concessa dall'Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 19 del DPR 602/73. È necessario, inoltre, fare anche riferimento alle diverse direttive dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La prassi di riferimento più recente è la risoluzione Min. Economia e Finanze 17 aprile 2020 n. 3/DF e le FAQ Agenzia delle entrate-Riscossione del 20 gennaio 2021.

L'istituto viene concesso dall'Agente della Riscossione attraverso un provvedimento amministrativo.

La dilazione è applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo, non essendo circoscritta a quella delle imposte. Essa opera, pertanto, per i ruoli straordinari, per le somme consegnate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'art. 29 del DL 78/2010, per gli importi oggetto di riscossione frazionata e per i ruoli formati a causa di decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso, quali l'adesione, l'acquiescenza o la conciliazione giudiziale.

Fanno invece eccezione le entrate, sebbene rimosse con ruolo, la cui dilazione viene gestita dall'ente creditore (sul punto, si veda l'elenco presente sul sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

OSSERVA

In relazione ai ruoli o agli avvisi di addebito formati dall'INPS, è stato chiarito, mediante la circolare n. 106 INPS del 3 agosto 2010, che la rateazione deve essere chiesta necessariamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico soggetto competente per le dilazioni.

L'istanza di dilazione dei ruoli

Per ottenere il differimento delle somme iscritte a ruolo è necessario presentare un'istanza.

I modelli sono scaricabili dal sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione (o del diverso ente di competenza) oppure reperibili presso i relativi uffici.

OSSERVA

Sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si possono trovare i seguenti moduli:

- Modulistica debiti fino a 60 mila euro:
 - R1 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti;
 - R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.
- Modulistica debiti superiori a 60 mila euro:
 - R2 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 60.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
 - R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.

Con riferimento alle persone giuridiche è necessario fare riferimento a:

- R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 60.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

La domanda deve contenere il domicilio eletto per il procedimento di dilazione, i documenti necessari ai fini della dimostrazione dello stato di difficoltà economica e copia di un documento di riconoscimento (nel caso di domanda non presentata presso gli sportelli).

I documenti da allegare sono elencati nei modelli di domanda presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La produzione della documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente, in particolare a seconda del fatto che questi sia una persona fisica o una società.

Importi dilazionabili

L'importo minimo di ciascuna rata, secondo quanto indicato dalla Riscossione, è pari a 50,00 euro. Il contribuente può scegliere se optare per una rata di uguale importo per ciascun pagamento ovvero richiedere un piano che preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Il pagamento delle rate può avvenire mediante domiciliazione sul conto corrente indicato del debitore.

Per gli importi sino a 60.000 euro la dilazione viene concessa in via automatica, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. Per i debiti superiori a 60.000 euro, occorre la dimostrazione dello stato di difficoltà economica, per cui bisogna fare riferimento alle diverse direttive di Equitalia diramate nel corso degli anni (in breve, se si tratta di persone fisiche, si esamina la dichiarazione ISEE, mentre se si tratta di ditte individuali

in contabilità ordinaria, società di persone e società di capitali, si vagliano l'indice di liquidità e l'indice Alfa).

OSSERVA

Trattasi di parametri che non hanno base normativa, contestabili in sede giudiziale (vedasi C.T. Prov. Grosseto 30 novembre 2016 n. 318/1/16, ove l'ISEE prendeva in considerazione redditi di partecipazione non percepiti, e C.T. Prov. Treviso 22 giugno 2017 n. 313/1/17, ove i giudici hanno considerato la contrazione dei ricavi a fronte dell'impossibilità di ridurre i costi fissi).

In base alle indicazioni presenti nel sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la soglia dei 60.000 euro comprende l'importo delle rate residue oggetto di piani di dilazione in corso.

La dilazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73, a prescindere da quando sia iniziato il relativo procedimento.

Dilazione straordinaria

Il Legislatore ha previsto all' art. 19 co. 1-*quinquies* del DPR 602/73 anche la possibilità che venga concessa al contribuente una rateazione "straordinaria", fino ad un massimo di 120 rate mensili.

OSSERVA

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria. Deve trattarsi di una difficoltà non dallo stesso causata e legata all'attuale fase di congiuntura economica.

Una volta allegato ciò, è necessario l'accertamento dell'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili).

Occorre, inoltre, una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile (vedasi, per le modalità applicative, il DM 6 novembre 2013).

La dilazione "straordinaria" può essere chiesta all'atto della prima domanda di rateazione ovvero essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute.

Anche in caso di dilazione straordinaria è necessario distinguere le due ipotesi:

- le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati devono produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l'importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione ordinaria è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile dall'ISEE;

→ per le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, l'importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione "ordinaria" deve essere superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile. Inoltre, l'indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 1.

Modalità di presentazione dell'istanza

Per quanto concerne le modalità di presentazione, sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono differenziate le due ipotesi:

- per importi fino a 60 mila euro, la rateizzazione si ottiene direttamente on-line tramite il servizio "Rateizza adesso" presente nell'area riservata ovvero compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all'interno del modello stesso;
- per importi superiori a 60 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Effetti della domanda di dilazione

Una volta ricevuta la domanda di rateazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale di cui agli artt. 77 e 86 del DPR 602/73 se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza.

Ad ogni modo rimangono validi quelli adottati in momenti antecedenti.

Una volta presentata la domanda, sino all'eventuale rigetto, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive. Inoltre, se l'istanza è accolta ed è pagata la prima rata, le procedure esecutive in essere sono estinte, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

OSSERVA

Il debitore che ha ottenuto la rateazione può chiedere il DURC, così come confermato dal comunicato stampa Equitalia 8 maggio 2013.

L'art. 19 del DPR 602/73, nella versione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 13-decies del DL 137/2020, prevede che, dal momento di presentazione della domanda di dilazione e sino all'eventuale rigetto o all'eventuale decadenza, i termini di prescrizione siano sospesi. Tale sospensione opera dalle istanze presentate dal 30 novembre 2020.

OSSERVA

Di conseguenza deve considerarsi implicitamente rigettata la tesi professata da parte della giurisprudenza (C.T. Reg. Milano 19 settembre 2017 n. 3662/21/17), secondo

cui la presentazione dell'istanza integra una rinuncia alla prescrizione e/o un riconoscimento del debito.

Secondo C.T. Reg. Potenza 20 dicembre 2021 n. 318/2/21 la domanda di dilazione dei ruoli ha effetto interruttivo della prescrizione, tesi che allo stato attuale deve ritenersi del pari superata.

Decadenza e tardivo pagamento delle rate

La rateizzazione decade in caso di:

- inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (c.d. "decadenza per inadempienza");
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellate dal registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l'Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.

La decadenza per inadempienza si verifica a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive. Tuttavia, il debito può essere nuovamente rateizzato se, nel momento di presentazione della domanda, le rate scadute alla stessa data sono interamente pagate.

Il tardivo pagamento delle rate non causa la decadenza dalla dilazione (Trib. Roma 20 agosto 2016), ma, secondo la direttiva Equitalia 27 marzo 2008 n. 12, comporta la debenza degli interessi di mora e degli aggi in misura piena, considerando tale ipotesi al pari di quella in cui il contribuente avesse chiesto la dilazione oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Sospensione del debito

In caso di sospensione giudiziale o amministrativa del debito, che si verifica ai sensi degli artt. 39 del DPR 602/73 e 47 del DLgs. 546/92, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle somme sospese, le rate del piano.

U

na volta cessata la sospensione, egli può richiedere la dilazione del residuo, comprensivo degli interessi relativi al periodo di sospensione, nello stesso numero di rate previsto nel piano originario, oppure indicando un altro numero, sino ad un massimo di 72.

Proroga della dilazione

Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere una proroga della dilazione già accordata, se ricorrono contemporaneamente due requisiti:

- il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, il quale deve essere oggetto di dimostrazione;
- l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

OSSERVA

Per dimostrare l'aggravamento della condizione economica i titolari di imprese e le

ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata nell'ipotesi in cui, rispetto alla precedente, siano trascorsi almeno sei mesi.

La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell'Indice Alfa (il cui valore determina solamente il numero massimo di rate concedibili in proroga).

La proroga può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi (ossia 6 anni).

È possibile presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nei modelli.

I benefici derivanti dalla legislazione emergenziale

La legislazione emergenziale ha previsto diverse facilitazioni per l'accesso alla dilazione dei ruoli, che, in sintesi, riguardano le dilazioni in essere/decadute all'8 marzo 2020 e quelle domandate sino al 31 dicembre 2021.

Così facendo si sono andate a creare situazioni (e trattamenti) differenti fra i vari debitori a seconda di quando gli stessi hanno presentato domanda di dilazione.

Si vengono così a configurare differenti ipotesi.

In relazione ai piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, le rate che sono state sospese dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 andavano pagate, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2021 (art. 3 del DL 146/2021). La decadenza si verifica al mancato pagamento di 18 rate. In questa ipotesi, al contrario di altre, i debitori incorsi nella decadenza, per essere riammessi, scontano la disciplina ordinaria e pertanto devono pagare tutte le rate insolute.

Con riferimento alle domande presentate dopo l'8 marzo 2020, sempre per le rate sospese dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine per il pagamento rimane fissato al 30 settembre 2021 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 22 ottobre 2021).

Per le domande presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 i termini di versamento saranno quelli ordinari, la decadenza si verificherà al mancato pagamento di 10 rate. Inoltre la dilazione, sino a un debito di 100.000 euro, viene concessa senza la necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria (art. 13-*decies* del DL 137/2020).

I piani di rateazione decaduti all'8 marzo 2020, ovverosia prima dell'inizio della sospensione delle rate causata dalla legislazione emergenziale, beneficiano della possibilità di essere riammessi senza pagare le rate insolute. I debitori decaduti all'8 marzo 2020, infatti, per essere riammessi alla dilazione senza dover onorate le rate insolute, potevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2021.

Grazie ad un emendamento al DL 228/2021, è stato aggiunto il comma 5-*bis* all'art. 13-*decies* del DL 137/2020, affermando che essi possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022.

I termini di pagamento a cui fare riferimento sono quelli ordinari.

OSSERVA

In relazione a quest'ultima ipotesi vengono quindi a crearsi due situazioni:

- per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verifica con 10 rate non pagate, pure non consecutive;
- per le domande presentate dall'1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, la decadenza è causata da 5 rate non pagate, anch'esse non necessariamente consecutive (artt. 68 comma 2-*ter* del DL 18/2020 e 13-*decies* del DL 137/2020).

Si tratta, a ben vedere di benefici con una portata limitata sia con riferimento al numero dei destinatari sia per quanto concerne i benefici in sé e per sé considerati.

Rimane, oltretutto, di difficile comprensione la scelta del legislatore di agevolare solamente i soggetti già decaduti all'8 marzo 2020.